



ALLEGATO A

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA E SOCIALE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
CIG 81003414DB**

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto, prezzo a base d'asta, tipo di gara e criteri di aggiudicazione

Il Comune di Volla in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale N.24 intende appaltare il servizio di *Supporto all'integrazione scolastica e sociale di alunni portatori di handicap*. Il servizio ha la seguente codifica: **CIG: 81003414DB** - Nomenclatore Linee guida regionali - D.D. n. 01 del 11/01/2011 dell'AGC N.18 cod. D11 – F1. Il servizio deve essere eseguito in maniera conforme alle specifiche tecniche, di cui all'art. 2 del presente Capitolato. L'impresa aggiudicataria, all'avvio dei servizi, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicate nel presente Capitolato e del Regolamento sul servizio. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall'art. 20 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dell'offerta economica, l'importo a base d'asta a carico della stazione appaltante è di € 748.879,69 (euro settecentoquarantottoottocentosettantanove/69) Iva inclusa al 5%, per un monte orario stimato in **41.600 ore**. L'appalto è finanziato con risorse erogate dai singoli comuni afferenti al Fondo Unico dell'Ambito Territoriale N.24. **Le figure professionali richieste per l'appalto in parola sono le seguenti:**

- a) **Educatore professionale;**
- b) **OSA/OSS.**

Si precisa il monte ore, distinto per ciascuna figura professionale e per i singoli comuni, verranno comunicate all'aggiudicatario dall'Ufficio di Piano sulla scorta delle esigenze territoriali.

Le figure professionali da utilizzare sono quelle previste dal nomenclatore servizi sociali per il Servizio di Assistenza Specialistica. Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

Articolo 2 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato a base d'asta e durata dell'affidamento

Il servizio di *Supporto all'integrazione scolastica e sociale di alunni portatori di handicap* sarà realizzato presso le Scuole Primarie e Secondarie di I grado, dei Comuni afferenti all'Ambito N24, ovvero: Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, e Volla.

Il servizio di assistenza specialistica è finalizzato ad assicurare ai minori affetti da handicap il diritto allo studio e all'informazione attraverso forme di sostegno tali da facilitarne l'inserimento e l'integrazione scolastica, svilupparne le potenzialità individuali nell'apprendimento, nella

comunicazione e nella socializzazione nonché garantirne la continuità fra i diversi gradi di scuola con percorsi educativi personalizzati.

Gli utenti destinatari del servizio, indicati dalle scuole, saranno valutati dall'Equipe multidisciplinare composta da: referente scolastico, Servizi Sociali competenti sul territorio e Componente dell'A.S.L (indicato dall'Ufficio Socio Sanitario integrato). L'Equipe predisporrà i relativi programmi di lavoro.

L'assistenza specialistica per gli alunni portatori di handicap si inquadra nel più generale obiettivo del Progetto Educativo Individualizzato che la scuola e le agenzie territoriali formulano in sinergia al fine di promuovere l'integrazione dell'alunno disabile nella sua interezza e specificità potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno e all'esterno della scuola. L'assistenza specialistica affianca il lavoro di tipo educativo-didattico dei docenti ed è svolto da personale qualificato che si muove nell'area psico-educativa.

Gli obiettivi pertanto saranno:

- Favorire, in collaborazione con la scuola e le famiglie, l'armonico sviluppo evolutivo di tutti i minori;
- Prevenire situazioni di rischio, valorizzando modelli di comportamento positivi;
- Offrire disponibilità al confronto sinergico con la rete degli interventi previsti per i minori: ASL, centri di riabilitazione, scuola, associazioni ecc;
- Elaborare o rimodulare, dove si ritiene necessario percorsi educativi individualizzati;
- Supportare i docenti in percorsi formativi ed informativi riguardo problematiche specifiche di gestione della disabilità.

L'affidatario dovrà garantire l'effettiva e costante presenza, sulla base degli orari concordati, di operatori qualificati presso le sedi scolastiche indicate dall'U.d.P., in grado di dare attuazione alle attività previste dai programmi di lavoro stilati dall'equipe multidisciplinare.

Data la particolarità del servizio, l'affidatario dovrà inoltre garantire, salvo casi eccezionali, che non si verifichino nel corso dell'anno scolastico avvicendamenti degli operatori assegnati a ciascun alunno/istituto e che gli stessi operatori, ovvero il coordinatore del servizio, partecipino alle Unità di Valutazione Integrata relative agli alunni assistiti.

Le prestazioni si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche, per 6 giorni settimanali. La fascia oraria di erogazione della prestazione va indicata nel Programma di lavoro. Il servizio di assistenza specialistica sarà garantito durante l'orario scolastico a seconda della progettualità da definire. Il servizio sarà realizzato dalla data di affidamento e **FINO AL 31.12.2021** - Eventuali ore residue non saranno oggetto di pagamento. La ditta aggiudicataria si impegna a presentare i curricula corrispondenti alle figure richieste dal bando per le specifiche competenze per pianificare, programmare e realizzare, in sinergia con l'equipe multidisciplinare e con i docenti, attività educative e di integrazione sociale finalizzate a potenziare obiettivi di autonomia e comunicazione nel più globale progetto educativo individualizzato. Il soggetto gestore dovrà garantire la presenza di personale qualificato, in possesso dell'esperienza di almeno un anno come educatore professionale, operatore per deficit uditivo, assistente educativo e/o operatore socio assistenziale in numero adeguato alle necessità del servizio. Si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo eventuale proroga tecnica prevista esclusivamente nelle more di aggiudicazione di una nuova gara. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite dalla Regione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 15, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di

legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa.

Articolo 3– Cauzione provvisoria/definitiva e Contributo ANAC

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare una CAUZIONE PROVVISORIA in ragione del 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta in entrata, a garanzia delle attività affidate.

Ai sensi della Legge 10/06/1982 n. 348, la CAUZIONE PROVVISORIA può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12/03/1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione provvisoria deve poi essere accompagnata, pena l'esclusione, dalla dichiarazione di un Istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenenti l'impegno a rilasciare al concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria relativa alla CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell'importo a base d'asta in favore della Stazione Appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, pena l'esclusione, qualunque sia la forma di cauzione provvisoria.

Il documento sarà restituito ai Soggetti non risultati aggiudicatari.

Il documento del Soggetto aggiudicatario, invece, sarà trattenuto sino alla costituzione della cauzione definitiva.

Il documento della cauzione provvisoria dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara:

- validità per almeno i 180 gg. successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

E' facoltà delle imprese presentare la garanzia fideiussoria per un importo garantito pari al 50% di quello richiesto. Per usufruire di tale beneficio alla documentazione dovrà essere allegata copia conforme della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, autenticata esclusivamente ai sensi dell'art.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000 pena l'esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento ai sensi ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016, per usufruire del beneficio tutte le imprese associate dovranno possedere la predetta certificazione, in lingua italiana, pena l'esclusione dalla gara.

L'aggiudicatario dovrà poi presentare la CAUZIONE DEFINITIVA in ragione del 10% dell'importo complessivo aggiudicato, al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

N.B. In caso di ATI o di Raggruppamenti o di Consorzio semplice entrambi i documenti fideiussori dovranno essere rilasciati a favore della costituita A.T.I. o Raggruppamento o a favore del Consorzio semplice, o comunque di tutte le imprese destinate a confluire nell'A.T.I. o nel Raggruppamento.

Tutti i concorrenti devono versare un **contributo a favore dell'ANAC**. Pertanto l'impresa che intende partecipare alla gara deve allegare all'offerta la ricevuta in originale di versamento dell'importo previsto dalla deliberazione dell'ANAC pari ad € 70,00.

La mancata esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 .03. 2007).

Articolo 4 – Commissione giudicatrice

Le domande e le offerte sono valutate dall'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano che procederà alla valutazione delle istanze di partecipazione e delle relative offerte nei termini previsti dal bando di gara.

Articolo 5 – Variazioni quantitative dell'appalto

Trattandosi di appalto di servizi e dunque di contratto aperto, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve garantirne l'erogazione a tutti i richiedenti che ne abbiano i requisiti, certificati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice attraverso il proprio personale, anche in eccedenza al numero di utenti, di ore e di costo presumibilmente indicati dal bando e dal presente Capitolato. La stazione appaltante si riserva, dunque, la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.

A seconda delle condizioni dell'assistito gli oneri conseguenti potranno, secondo i criteri fissati da apposito regolamento, essere anche a carico dei richiedenti stessi, come da condizioni fissate in apposito regolamento.

Dunque, l'impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in caso di nuove utenze fermi restando i prezzi indicati nell'offerta allegata al contratto.

A tal proposito, il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare ai nuovi utenti il mantenimento degli standard di qualità tecnici ed economici, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione.

Pertanto, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire il servizio ai soggetti che l'ente aggiudicante comunicherà, di volta in volta, in numero superiore a quello previsto solo presuntivamente nel bando di gara, trattandosi di contratto aperto e alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata. Ci si avvale, infatti, di quanto disposto dagli artt. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e 120 del r.d. n. 827/24, pertanto l'aggiudicatario accetta di fornire il servizio alle stesse condizioni dell'offerta economica anche oltre il quinto del numero ore di prestazioni aggiudicate.

In caso di aumento del numero degli utenti, l'Ufficio di Piano provvederà ad integrare il servizio con un ulteriore impegno di spesa, stabilendo che il maggiore importo dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, venendo ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 11 del presente capitolato. La misura dell'eventuale integrazione contrattuale è calcolata sull'aumento del numero degli utenti.

Per l'ipotesi di diminuzione dell'appalto si applica l'art. 12 del D.M. n. 145/2000. L'aggiudicatario, pertanto, accetterà di svolgere il servizio per un importo in diminuzione pari al costo orario offerto dall'aggiudicatario, per ciascuna ora di servizio effettuata in meno rispetto a quelle preventivate; l'eventuale importo rideterminato in diminuzione dovrà rispettare gli stessi patti e condizioni dell'offerta economica del soggetto aggiudicatario, dunque essere ripartito secondo le stesse voci e percentuali del piano finanziario di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Articolo 6 – Personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsti dal presente Capitolato

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto.

Lo stesso è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso. In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.

Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; la Ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del suddetto D.Lgs e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.

L'Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

All'avvio delle attività la ditta dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale presentata dal concorrente.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti. Si precisa che le figure professionali indicate nell'offerta tecnica potranno essere sostituite solo con soggetti di pari qualificazione culturale ed esperienziale.

Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza, e sarà tenuto al segreto professionale.

Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con l'attività svolta.

Articolo 7 – Assicurazioni

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale:

- a. assicurazione INAIL obbligatoria per legge
- b. polizza assicurativa contro gli infortuni per l'utenza del servizio e responsabilità civile verso terzi.

Il Soggetto aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per la realizzazione degli stessi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.

Articolo 8 – Efficacia del contratto

Il contratto è impegnativo per l'Aggiudicatario dalla data di avvio delle attività, ai sensi del D.Lgs. n. 53 del 20/03/2010; non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 9 – Recesso dell'Amministrazione aggiudicatrice

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere, revocare o annullare la procedura di gara, in qualunque momento, senza che i concorrenti possano accampare diritti e/o pretese di indennizzi e/o risarcimenti per danni a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 345 R.D. n. 2248/1865 all. F e della ulteriore normativa vigente, resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione dei servizi/interventi, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite ed un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno.

Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla sua notificazione.

Articolo 10 – Vincolo giuridico, verifica documentale, stipula del contratto

La Ditta provvisoriamente aggiudicataria può ritenersi vincolata all'offerta entro 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta. Per poter procedere all'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà chiamato a presentare la seguente documentazione in originale, occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e alla verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta:

1. Cauzione definitiva, costituita secondo quanto prescritto all'articolo 7 del presente capitolato.
2. Accertamenti penali per le persone tenute alla verifica:
 - o Certificato carichi pendenti (art. 60, comma 1, del C.p.p.; artt. 34 Legge n. 55/90 e 3 Legge 1423/56)
 - o Certificato del casellario generale (artt. 688 e ss. del C.p.p.)
 - o Certificato antimafia (informazione: richiesta alla Prefettura - U.T.G. con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione antimafia).
3. Certificazioni fallimentari:

- Certificato Camera Commercio per assenza di procedure fallimentari, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in altra situazione analoga derivante da una procedura simile previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali
 - Certificato cancelleria fallimentare del Tribunale che attesti che non sono state avviate le procedure di cui al punto precedente.
4. Assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni per gli operatori impiegati nel servizio, aventi validità per tutta la durata del contratto.
 5. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una costituenda ATI, il mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo mediante atto notarile.
 6. La documentazione probante il possesso dei requisiti di accesso autocertificati, richiamati all'art. 5 del presente Capitolato.

Previo esito positivo della verifica documentale, si procederà a stipulare specifico contratto relativo all'oggetto del presente Capitolato ed a tutti gli altri obblighi conseguenti all'offerta presentata.

Se l'Aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione per la firma del contratto, o nel diverso termine comunicato, è considerato rinunciatario e nei suoi confronti l'Amministrazione aggiudicatrice adotta tutti i provvedimenti per ottenere il risarcimento dei danni. In tal caso la realizzazione del servizio è affidata al Soggetto che nella graduatoria elaborata dalla Commissione Aggiudicatrice ha realizzato il punteggio immediatamente seguente. Il luogo della stipula del contratto è quello della sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 11 – Liquidazione fatture

L'Aggiudicatario deve trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) elenco dettagliato delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, con specifica di competenze, orario, etc.;
- b) attestazione dei servizi sociali dei comuni afferenti all'ambito circa la regolarità del servizio per il periodo oggetto di fatturazione;
- c) elenco nominale degli utenti ai quali è stato erogato il servizio con il dettaglio, per ciascun utente, del numero di ore di attività svolte.

L'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai tempi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dall'Amministrazione appaltante all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Articolo 12 – Verifiche e controlli

Verifiche e controlli, anche a campione, sono realizzati, a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la durata del contratto, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento.

Sono previste eventuali azioni di verifica e controllo concordate con le associazioni dei consumatori e, più in generale, con i soggetti di cui al comma 6, art. 1, L. 328/00.

Le azioni di verifica e controllo possono essere realizzate e/o integrate con percorsi di valutazione della qualità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, appositamente incaricati da quest'ultimo.

L'Aggiudicatario, con l'accettazione del presente Capitolato, è edotto ed accetta le azioni di verifica e controllo sulle attività/azioni oggetto del Capitolato stesso.

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico, e formale verbale, a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso che inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o rifare, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente a seconda dei casi, il servizio per il quale sono state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. Qualora il servizio, per intero ovvero parzialmente, contestato dall'Amministrazione aggiudicatrice non sia tempestivamente ripetuto e/o rifatto dall'Aggiudicatario, l'Amministrazione aggiudicatrice applica le penali previste dal presente Capitolato.

Articolo 13 – Penalità e cause di risoluzione

Nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione dei servizi o alle modalità di rendicontazione degli stessi, procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro un termine perentorio.

Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penalità, la riduzione del 5% dell'importo economico dell'aggiudicazione, per ciascuna inadempienza contestata.

L'ammontare delle penalità, in caso la ditta aggiudicataria non provveda al dovuto versamento, è addebitato sulla cauzione definitiva. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine perentorio di cinque giorni, a partire dal primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della formale richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Dopo tre inadempienze contestate e per le quali sono state applicate altrettante penali, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, secondo quanto dispone l'art. 1662 del c.c., accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite rispetto a ciascuna delle modalità di gestione del progetto e dell'offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo termine entro il quale il Soggetto aggiudicatario si deve uniformare alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale essa ha facoltà di risolvere "*ipso facto e de iure*" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con la quale dichiara di avvalersi della clausola di cui all'art. 1456 del c.c.,incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti.

A titolo esemplificativo, è pronunciata la decadenza della gestione, previa diffida a provvedere, nei seguenti casi :

a) reiterata violazione degli obblighi assunti con il contratto, risultante da contestazioni dell'Amministrazione appaltante;

b) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
c) per gravi ed accertate contravvenzioni degli obblighi di cui al presente capitolato o al contratto.
L'Ufficio di Piano, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamento in concessione dei servizi, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il Soggetto aggiudicatario, nei seguenti casi:

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Soggetto aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, essendo il presente affidamento caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, l'amministrazione potrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni e dunque, con mero atto dirigenziale può far effettuare i servizi da altro Soggetto avente i necessari requisiti giuridici e tecnici previsti dal presente Capitolato, dando priorità ad eventuale Soggetto idoneo che ha partecipato all'aggiudicazione del servizio previsto dal presente Capitolato, ovvero ricorrendo a procedura d'urgenza.

A pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto sarà munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

Articolo 14 – Osservanza della normativa, obblighi e oneri

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, di carattere normale e/o eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti e relativa ad ogni questione pertinente con il presente Capitolato. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dalla stazione appaltante. L'impresa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Resta facoltà dell'impresa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- all'adozione, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, della Carta dei Servizi, contenente informazioni per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dei servizi, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento degli stessi;
- all'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso
- di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a titolo sono dedotte dalla cauzione definitiva.

L'aggiudicatario terrà sollevato il Comune di Volla capofila e l'Ambito Territoriale N. 24 da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni e pretese da parte di terzi, in ordine a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'esecuzione dei servizi.

Articolo 15 – Il subappalto e le responsabilità relative

Il soggetto affidatario esegue in proprio il servizio compreso nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena la nullità, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1 lett. D), del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 16 – Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese di contratto, bolli, registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico del Soggetto aggiudicatario. La forma del contratto è quella pubblica amministrativa.

Articolo 17 – Domicilio e Foro competente

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede, il Foro competente per eventuali controversie è quello di Nola.

Articolo 18 – Documentazione del servizio e tutela della privacy

I dati raccolti per la presente procedura d'appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della stessa, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto. Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

Articolo 19 – Tirocini, Servizio Civile e Volontariato

L'Affidatario può prevedere l'utilizzo di volontari, volontari professionali (che seguono percorsi di perfezionamento), tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato. Tali collaborazioni devono essere concordate, ai fini di un congruo ed opportuno inserimento di tali particolari risorse umane, nonché autorizzate dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il Soggetto affidatario è tenuto su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero può prevedere autonomamente attraverso proprie convenzioni, all'inserimento, a scopo di tirocinio, presso ogni servizio/intervento, di allievi eventualmente anche frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti Pubblici, per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.

Articolo 20 – Rinvio

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.

La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.

Per l'economia gestionale delle procedure di gara, la ditta, con precisa dichiarazione, potrà evitare di produrre lo Statuto e l'Atto costitutivo, laddove richiesti, se tale documentazione è stata già presentata presso l'Ufficio di Piano in un tempo non antecedente a mesi 12 e/o se non è stato oggetto di modifiche.

È ritenuto sufficiente produrre in unica copia, allegata al modello 1 o 1/bis, il documento di identità del/i dichiarante/i laddove richiesto.

Per quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di servizi in quanto compatibili.